



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 febbraio 2009 (25.02)
(OR. it/pt)**

**Fascicolo interistituzionale:
2005/0241 (COD)**

**6538/09
ADD 1**

**CODEC 189
MAR 29
ENV 112**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: COREPER/CONSIGLIO

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente
[terza lettura]
- Adozione dell'atto legislativo (AL+D)
Dichiarazioni della delegazione portoghese e della delegazione italiana

DICHIARAZIONE DEL PORTOGALLO

Il Portogallo esprime vive preoccupazioni circa l'applicazione futura, alle navi appartenenti alla classe B, del regolamento relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente. A nostro parere, una siffatta applicazione comporterà gravi conseguenze per le attività nel settore del trasporto di passeggeri via mare, in particolare il trasporto tra le isole, con un possibile rischio di riduzione significativa della mobilità delle persone. Confidiamo che, qualora tali conseguenze si concretassero, la Commissione europea adotti senza indugio misure sospensive dell'estensione dell'applicazione.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

L'Italia esprime apprezzamento per il significativo lavoro di sintesi e mediazione operato dalla Commissione che ha permesso il raggiungimento di un compromesso sul testo del Regolamento in questione.

L'approvazione del pacchetto sicurezza segna un traguardo fondamentale per il miglioramento della sicurezza marittima: per questo motivo l'Italia, modificando la posizione precedentemente espressa, presta il proprio assenso alla approvazione del Regolamento sulla responsabilità dei vettori, essendo stato recepito il principio che, prima dell'applicazione del regolamento alle imbarcazioni in classe B, si proceda all'adeguamento della normativa, così come quello della necessità di avviare una attenta analisi d'impatto che consenta di calibrare l'eventuale estensione ai collegamenti effettuati con unità appartenenti alle classi C e D.

In sede di definitiva approvazione del testo, preme altresì sottolineare che l'Italia condivide il principio, sancito dall'art. 5 del presente Regolamento, che fa salvo il diritto degli Stati membri di aderire a diritti ed obblighi internazionali sulla medesima materia, precedentemente assunti dagli stessi.
